



COMUNE DI CASTANA

PROVINCIA DI PAVIA

Via Roma, 42 – 27040 CASTANA (PV) tel. 0385 82006 – www.comune.castana.pv.it – comune.castana@legalpec.it

ORDINANZA N. 1 DEL 08/03/2021

- **DISCIPLINA, OBBLIGHI E METODOLOGIE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E LA RACCOLTA DIFFERENZIATA**
- **DIVIETO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DEI NON RESIDENTI E DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI FUORI DAI CASSONETTI COMUNALI DEDICATI ALLA RACCOLTA**

IL SINDACO

Premesso:

- che i rifiuti costituiscono una continua emergenza sia a causa della quantità giornaliera prodotta, in continuo aumento, sia per la crisi che riguarda gli impianti finali di conferimento, con il conseguente aumento dei costi;
- che le pubbliche amministrazioni in base alla normativa vigente hanno l'obbligo di predisporre ogni azione di prevenzione-riduzione delle quantità di rifiuti e devono svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, studio e introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse. In particolare, i singoli comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire nelle cosiddette discariche;
- che, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto dalle norme di settore, la tassa sulla raccolta rifiuti è destinata ad aumentare;

Considerato:

- che il servizio di raccolta differenziata nel Comune di Castana è svolto per le seguenti tipologie di rifiuti urbani e assimilati: rifiuti solidi urbani indifferenziati, plastica, carta e cartone, vetro, pile esauste, medicinali scaduti;
- che risulta opportuno disciplinare le metodologie di smaltimento dei rifiuti e la raccolta differenziata con apposita ordinanza;
- visto l'art. 50 del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- fatto salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare gli artt. 198, che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, e 192 e s.m.i., il quale prescrive ai commi 1 che "l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati" e 2 che "è altresì vietata l'immissione di rifiuti qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee";

Constatato che:

- le strade urbane e rurali appartenenti al territorio comunale vedono il frequente ripetersi di episodi di abbandono di rifiuti, sia sulle banchine stradali che nelle altre aree pubbliche;

- è stato accertato un anomalo incremento della quantità di rifiuti “indifferenziati” che vengono, in parte, conferiti all’interno dei cassonetti posizionati nel territorio del Comune di Castana ed in parte abbandonati in modo indecoroso sul suolo pubblico, all’esterno di detti cassonetti, e in modo sparso nel territorio comunale;

- in alcuni Comuni limitrofi al nostro territorio, in relazione al servizio di igiene urbana, si applica il metodo cosiddetto della raccolta “porta a porta”, con la conseguente abolizione dei cassonetti stradali la quale ha senz’altro causato il conferimento di rifiuti nei cassonetti posti nel territorio di questo Comune da parte di non residenti non aventi titolo di soggetto passivo della tassa rifiuti di questo Comune;

detto comportamento determina un notevole incremento del conferimento di rifiuti in questo Comune, con un aumento esponenziale del quantitativo di rifiuti solidi urbani;

- i quantitativi di rifiuti conferiti sono tali da esaurire in breve tempo, la capacità dei contenitori presenti nel territorio e che, di conseguenza, sacchi di rifiuti urbani, di materiale ingombrante e di altro, vengono depositati fuori dai cassonetti creando delle vere e proprie micro discariche che determinano lo scadimento della qualità urbana e problemi igienico –sanitari.

- che il continuo conferimento fuori dai cassonetti preposti avviene anche da parte degli utenti residenti che trovano i contenitori sempre pieni;

Ritenuto di dover vietare il conferimento dei rifiuti nei cassonetti dislocati sul territorio del Comune di Castana ai non residenti che provengono da altri comuni e a tutti coloro che non concorrono ai costi del sostenimento del servizio di raccolta dei rifiuti.

Ravvisata la necessità di arginare il fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti che comporta grave pregiudizio dell’igiene e della salute pubblica, del decoro urbano, l’aumento di costi conseguenti a carico dei cittadini nonché un aggravio del servizio, distogliendo risorse umane e mezzi dal regolare svolgimento del servizio stesso.

Tutto ciò premesso e data la necessità di provvedere in merito

ORDINA

Che il conferimento dei propri rifiuti avvenga secondo le regole della raccolta differenziata, separata secondo il sistema di seguito indicato:

- **CARTA E CARTONE – CONTENITORE BIANCO** (giornali, riviste, libri, quaderni, fogli, cartone e cartoncino tagliati ed appiattiti per ridurne il volume, contenitore in cartone per alimenti, contenitori in tetrapak per alimenti, tutti gli imballaggi in cartone ondulato di qualsiasi forma o misura, contenitori per frutta e verdura, ecc.).

Non vanno inseriti: tutti i materiali non cellulosici, i contenitori di prodotti pericolosi, carte sintetiche, carta sporca.

- **VETRO – APPOSITE CAMPANE** (bottiglie vuote, vasetti, bicchieri, vetri vari anche se rotti, ecc.).

Non vanno inseriti: specchi, porcellana, ceramica, lampadine e neon, parabrezza auto, ecc.

- **PLASTICA – CONTENITORE GIALLO** (contenitori vuoti per bevande e liquidi, flaconi vuoti per detersivi, pellicole di plastica, vaschette per dolci e alimenti in genere e tutti i contenitori e imballaggi con i simboli pet – pe e pp).

Non vanno inseriti: gomma, polistirolo, cassette e cd audio e video, penne.

- **MEDICINALI SCADUTI – CONTENITORE PRESSO LA SEDE COMUNALE.**

- **PILE ESAUSTE – CONTENITORE PRESSO LA SEDE COMUNALE.**

- **INGOMBRANTI** – (mobili, elettrodomestici, manufatti, ecc.).

CASSONE DISPONIBILE NELL’AREA DEL PARCHEGGIO DEL CIMITERO COMUNALE NEL PERIODO DAL GIORNO 15 AL GIORNO 17 DI OGNI MESE.

Non vanno inseriti: tutti i materiali non cellulosici, i contenitori di prodotti pericolosi, carte sintetiche, carta sporca, materiali inerti, scarti di lavorazioni, rifiuti pericolosi.

- **RSU INDIFFERENZIATO – APPOSITI CASSONETTI STRADALI** (tutto ciò che non può

essere inserito nelle raccolte differenziate).

E' VIETATO

- Gettare, versare o depositare in modo incontrollato, **all'esterno o nei pressi degli appositi contenitori**, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi solido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti e depositare altresì all'interno dei cassonetti comunali della raccolta differenziata rifiuti non idonei alla tipologia di rifiuto raccolto;
- Smaltire tramite combustione all'aperto rifiuti di qualsiasi genere. Tale divieto **non** si applica per i rifiuti vegetali a condizione che vengano combusti in aree agricole, nel rispetto delle leggi e delle disposizioni in materia vigenti e adottando le cautele per limitare al massimo i pericoli e le emissioni;
- Il conferimento, presso il territorio del Comune di Castana, dei rifiuti che provengono da altri comuni e l'utilizzazione dei contenitori presenti nel territorio comunale da parte di soggetti non residenti anagraficamente (ad eccezione di quelli facenti parte dell'Unione di Comuni Prima Collina – Canneto Pavese e Montescano) e/o da parte di tutti coloro che non concorrono ai costi del sostenimento del servizio di raccolta dei rifiuti; ciò fermo restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e di ulteriori sanzioni amministrative previste dall'ordinamento anche per il deposito di rifiuti speciali;
- Gettare per terra mozziconi e/o pacchetti di sigarette, involucri di cibi e/o qualsiasi altro rifiuto minuto su strade, piazze ed altre aree pubbliche o aperte al pubblico.

AVVERTE

- Che, fatte salve le norme del D.Lgs. 152//2006, il mancato rispetto della presente Ordinanza Sindacale comporterà l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - **€ 100,00 per ogni tipologia di rifiuti urbani e speciali assimilati riciclabili conferita con modalità difformi da quelle previste nel presente atto;**
 - **€ 150,00 il conferimento, presso il territorio del Comune di Castana, dei rifiuti urbani e speciali assimilati riciclabili che provengono da altri comuni e l'utilizzazione dei contenitori presenti nel territorio comunale da parte dei non residenti (ad eccezione di quelli residenti nei Comuni di Canneto Pavese e Montescano – Unione di Comuni Lombarda Prima Collina);**
 - **€ 300,00 l'abbandono o deposito su suolo pubblico di rifiuti differenziati o indifferenziati al di fuori degli appositi contenitori (anche se pieni);**
 - **€ 500,00 l'abbandono, il deposito su suolo pubblico e/o il conferimento nei contenitori stradali di rifiuti inerti o ingombranti o speciali;**
 - **€ 1.000,00 l'abbandono o deposito su suolo pubblico di rifiuti pericolosi;**
 - **€ 100,00 conferimento sacchetti contenenti rifiuti differenziati e indifferenziati all'interno di contenitori stradali (cestini multimateriale o cestini gettacarte a palo);**
 - **€ 50,00 l'abbandono su suolo pubblico di mozziconi e/o pacchetti di sigarette, involucri di cibi e/o qualsiasi altro rifiuto minuto.**
- Che in aggiunta alle sanzioni previste si impone al trasgressore la bonifica dell'area deturpata ovvero verrà imputato al trasgressore il costo del ripristino dell'area.
- E' fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora la violazione costituisca fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti, ovvero ipotesi di reato nonché l'applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Castana e con l'affissione di manifesti nei luoghi pubblici.
- Che la stessa venga trasmessa all'Ufficio di Polizia Locale, in quanto incaricato per la verifica dell'ottemperanza del presente provvedimento.

INFORMA

che, come disposto dall'art. 3, comma 4, Legge 241/1990, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente per territorio oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Castana, li 08 Marzo 2021

IL SINDACO
Maria Pia Bardoneschi


